

REGOLAMENTO SUL PATROCINIO LEGALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI COLORO CHE AMMINISTRANO AFC TORINO SPA

Sommario

Art. 1 – Oggetto.....	1
Art. 2 – Principi generali.....	1
Art. 3 – Presupposti e condizioni.....	1
Art. 4 – Conflitto di interessi.....	2
Art. 5 – Procedimento: istanza per l'ammissione al patrocinio legale.....	2
Art. 6 – Procedimento: Istruttoria e competenza.....	3
Art. 7 – Ammissione al patrocinio legale.....	3
Art. 8 – Entità del patrocinio legale.....	4
Art. 9 – Spese legali nei giudizi di responsabilità amministrativo/contabile.....	4
Art. 10 – Disposizioni transitorie.....	4

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina condizioni, presupposti e modalità di assunzione da parte di AFC Torino Spa degli oneri di difesa del personale dipendente della Società stessa, nei cui confronti sia aperto un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile, per atti e fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei propri compiti d'ufficio, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in tema di patrocinio legale.

2. La stessa tutela è accordata a coloro che amministrano la Società ed al personale dirigente con le condizioni e la procedura per il riconoscimento del patrocinio legale indicate al personale dipendente.

Art. 2 – Principi generali

1. Il patrocinio legale può essere concesso, ove ricorrano i presupposti e le condizioni indicate tassativamente nei successivi articoli, per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure. Nel caso di condanna in primo grado, la concessione del patrocinio legale per i successivi gradi di giudizio potrà essere concessa dopo una nuova istanza presentata da parte della persona interessata e una nuova valutazione da parte della Società, secondo i criteri previsti nei successivi articoli.

2. La tutela opera esclusivamente nel caso in cui l'azione sia promossa da terze persone. In particolare, la tutela non opera nel caso di azione o denuncia promossa da Organi della Società.

3. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni alla Società, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge, né possono essere rimborsate le spese a personale collaboratore esterno, personale interinale, persone che effettuano consulenze per la Società e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con la Società medesima.

4. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal personale dipendente o da coloro che amministrano la Società.

Art. 3 – Presupposti e condizioni

1. La concessione del patrocinio legale è condizionato alla sussistenza di tutti i seguenti indefettibili presupposti:

- a) rapporto organico o di servizio;
 - b) diretta ed inequivocabile connessione dei fatti contestati alla persona con l'adempimento dei propri doveri e compiti d'ufficio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
 - c) assenza di conflitto di interesse con la Società;
 - d) tempestività dell'istanza;
 - e) scelta preventiva e concordata del legale e/o gradimento preventivo della Società.
2. La verifica della sussistenza o meno dei richiamati presupposti è svolta tramite apposita istruttoria, secondo quanto indicato nel successivo art. 6.
3. In particolare, in ordine alla sussistenza del presupposto del rapporto organico di servizio, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale con le funzioni rivestite dalla persona interessata; pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e ai doveri di ufficio. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini della Società ed essere imputabile all'Amministrazione.
4. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del/della pubblico/a dipendente/amministratore/trice.
5. In relazione a fatti riferibili al periodo in cui in cui sussisteva il rapporto di lavoro con la Società, le previsioni del presente Regolamento si estendono anche al personale dipendente cessato dal servizio, con esclusione dei casi in cui la cessazione del rapporto sia intervenuta per iniziativa della Società stessa per giusta causa ovvero sia avvenuta, indipendentemente da chi abbia assunto l'iniziativa, in relazione ai fatti oggetto di procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile, che abbiano reso improseguibile il rapporto di lavoro.

Art. 4 – Conflitto di interessi

1. L'assenza della situazione di conflitto di interessi è valutata con riferimento alla situazione nota al tempo della presentazione dell'istanza di ammissione alla tutela. Tale condizione deve persistere durante tutto il periodo di durata della vicenda giudiziaria.
2. Il conflitto di interessi sorge, comunque:
 - a) in presenza di atti e/o fatti compiuti con dolo o colpa grave e/o fatti o atti dovuti ma non compiuti con dolo o colpa grave;
 - b) quando per la medesima fattispecie oggetto di procedimento civile, amministrativo/contabile o penale l'attivazione dello stesso provenga da Organi societari;
 - c) quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.
3. La costituzione in giudizio della Società quale parte civile anche nei confronti della persona imputata integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.

Art. 5 – Procedimento: istanza per l'ammissione al patrocinio legale

1. La persona che intenda avvalersi della tutela in oggetto, deve inoltrare all'Area legale della Società istanza di ammissione al "patrocinio legale", utilizzando apposita modulistica, entro il termine perentorio di 90 giorni, a pena di decadenza, dalla notifica del primo atto dell'autorità giudiziaria che lo esponga all'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile.

All'istanza occorrerà allegare copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione in possesso della persona interessata in merito al procedimento di cui trattasi.

2. L'istanza suindicata deve contenere a pena di decadenza:
 - a) la richiesta di ammissione al patrocinio, l'indicazione del procedimento cui si riferisce e ogni informazione utile sulla fattispecie oggetto del procedimento a carico;
 - b) la comunicazione del nominativo del legale prescelto;

c) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale;

d) la dichiarazione dell'istante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, di non aver stipulato polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da Compagnie di assicurazione, ovvero di aver sottoscritto polizze assicurative per la menzionata finalità, in tal caso dandone contestuale informazione alla Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.

3. Per i giudizi di responsabilità amministrativo/contabile si fa riferimento a quanto previsto nel successivo art. 9.

Art 6 – Procedimento: Istruttoria e competenza

1. Il provvedimento di riconoscimento o di diniego del patrocinio legale è emesso con delibera del CdA, previa istruttoria di competenza dell'area legale della Società, acquisita ogni valida informazione. Può costituire motivo di diniego il non gradimento del legale prescelto. In tale eventualità la persona interessata potrà reiterare l'istanza individuando un diverso legale.

Art. 7 – Ammissione al patrocinio legale

1. AFC Torino SpA, sussistendo le condizioni di cui al presente articolo, può procedere all'ammissione del patrocinio legale nelle seguenti ipotesi:

a. valutazione ex ante di sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 del presente Regolamento:

Tale ipotesi ricorre ove la Società, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti della persona interessata, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati all'art. 3, assuma a proprio carico gli oneri di difesa della persona stessa, impegnandosi a liquidare, in caso di esito positivo del giudizio per la persona richiedente, i relativi oneri di difesa, secondo i criteri di congruità ed adeguatezza di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Qualora il giudizio non si concluda favorevolmente, la Società recupererà le somme eventualmente anticipate alla persona richiedente con una trattenuta sullo stipendio, e/o in qualsiasi altro modo consentito dalla normativa vigente.

Il patrocinio legale è assicurato a favore di chi ne fa richiesta solo in presenza di conclusione favorevole del procedimento.

Non è al contrario ammesso nelle diverse ipotesi di prescrizione del reato o amnistia. Parimenti il patrocinio legale non è ammesso nei casi di patteggiamento ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione e di messa alla prova.

Ai fini del presente regolamento per "conclusione favorevole del procedimento" deve intendersi:

- in materia penale: la fattispecie in cui, nei confronti della persona interessata, intervenga una decisione che escluda ogni responsabilità, sia essa sentenza perché il fatto non sussiste o perché il soggetto non lo ha commesso o altro provvedimento (es. archiviazione nella fase delle indagini preliminari);
- in materia civile: la fattispecie in cui la persona interessata venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;
- in materia amministrativo/contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dalla persona interessata in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale (vedi sul punto art. 9).

b. valutazione ex post di sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 del presente Regolamento:

Tale ipotesi ricorre ove l'Amministrazione, solo successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento di conclusione favorevole per la persona interessata, ritenga sussistere, tra gli altri, il requisito dell'assenza di conflitto di interesse tra il soggetto interessato e la Società, così come richiesto dall'art. 3 del presente Regolamento, ammettendo quindi il soggetto interessato al patrocinio legale richiesto.

In tali ipotesi l'eventuale originario provvedimento del CdA di rigetto dell'istanza di tutela legale presentata dalla persona interessata non è di per sé preclusiva per il successivo riconoscimento del diritto alla tutela medesima, ove

ne ricorrano i presupposti. In tal caso sarà necessaria, accertata ex post l'assenza di conflitto di interessi, l'adozione di nuovo apposito atto del CdA di riconoscimento della tutela legale.

E' sempre tuttavia necessario, a pena di decadenza, che il soggetto interessato abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura del procedimento nei propri confronti, con le modalità e i termini indicati all'art.5 del presente Regolamento.

A tali fini AFC Torino SpA, acquisita la domanda, provvede all'istruttoria anche ai fini della verifica della sussistenza ex post dei requisiti previsti all'art. 3.

In entrambe le ipotesi a) e b) sopra previste, il provvedimento di ammissione o di diniego al riconoscimento delle spese legali sostenute dal dalla persona interessata è emesso con delibera del CdA, previa istruttoria compiuta a cura dell'area legale della società, come previsto dall'art.6 del presente Regolamento.

Il riconoscimento delle spese legali avviene secondo i criteri di congruità ed adeguatezza indicati all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 8 – Entità del patrocinio legale

1. L'entità del patrocinio legale nei casi previsti dall'art. 7 lett a) e lett b) del presente Regolamento è rimessa alla valutazione di congruità e di adeguatezza da parte dell'area legale del preventivo o della parcella redatta dal legale, sulla base dei parametri ministeriali vigenti in materia e comunque validati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
2. Il rimborso di cui al precedente comma è in ogni caso limitato ad un solo difensore.
3. Sempre nel rispetto dei principi di cui al precedente punto 8.1, verranno altresì assunte le spese per perizie di parte, attestate come necessarie dal difensore, nei limiti dei costi per un solo perito per ciascuna perizia e secondo compensi determinati in analogia a quanto previsto per i professionisti legali.

Art. 9 – Spese legali nei giudizi di responsabilità amministrativo/contabile

1. Qualora nei confronti del soggetto interessato sia promosso un giudizio per responsabilità amministrativo/contabile, il presente regolamento si applica limitatamente alle disposizioni preordinate all'obbligo di tempestiva comunicazione alla società dell'inizio del procedimento giudiziario a carico della persona interessata.
2. Non trovano applicazione ai giudizi di responsabilità amministrativo/contabile le disposizioni del presente regolamento riguardanti il "comune gradimento" del difensore, né quelle sulla quantificazione delle spese legali da erogare in favore del soggetto prosciolto.

A tal fine si richiama la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 3, comma 2 bis, del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639, dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dell'art. 10 bis, comma 10, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 n. 248, e dell'art. 18 comma 1 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito dalla legge 23 marzo 1997 n. 135, e succ. modif./integraz. In base alle citate disposizioni normative il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 del c.p.c., liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

Non è pertanto ammessa alcuna modalità alternativa alla liquidazione giudiziale, per la quantificazione delle spese legali eventualmente spettanti al personale dipendente prosciolto in giudizi di responsabilità amministrativo/contabile e ciò indipendentemente da accordi con la Società di appartenenza in merito alla designazione del difensore.

3. Al fine di ottenere il rimborso delle somme liquidate dal giudice, l'interessato dovrà produrre all'area legale la copia autentica, con la data di irrevocabilità, della sentenza attestante il suo definitivo proscioglimento dal giudizio. Non è a tal fine sufficiente il decreto di archiviazione emesso dalla Procura. Non sono inoltre rimborsabili le spese legali sostenute per farsi assistere da un difensore nella fase preliminare all'instaurazione del giudizio, che si svolge dinanzi al procuratore regionale.

Art. 10 – Disposizioni transitorie

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.

2. Per quanto riguarda le vertenze legali che coinvolgono personale dipendente e che amministra la Società, avviate o concluse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, la Società può riconoscere il pagamento di spese dopo aver accertato caso per caso la sussistenza dei presupposti che legittimano l'assunzione del relativo onere a carico della Società, ferma in ogni caso l'applicazione dell'art. 8 del presente Regolamento in tema di valutazione della congruità e adeguatezza del compenso professionale.